



Prot. 661/vf

Como, 20 marzo 2012

A tutti  
I PERITI INDUSTRIALI  
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

## CIRCOLARE 7/2012

**Seminario  
Tecnico  
Nuovo Piano Casa  
Lombardia**  
L.R. 13.03.2012, n. 4  
BURL 16.03.2012, n. 11

Si ricorda che il Collegio, in collaborazione con De Iure Publico, organizza per il prossimo 3 APRILE un **seminario tecnico sulla nuova Legge Regionale lombarda per il rilancio dell'edilizia: Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia**" (L. R. 13 marzo 2012, n. 4).

Il seminario si terrà presso l'auditorium Don Guanella in via T. Grossi a **Como** dalle ore 09.30 alle ore 12.30.

Gli interessati possono scaricare la locandina contenente il programma dettagliato e le modalità di iscrizione dal sito [www.peritiindustriali.como.it](http://www.peritiindustriali.como.it) oppure contattando la segreteria del Collegio.

**Attivazione Pec**  
Art. 16 D.L.  
185/2008

**Ricordiamo nuovamente** agli iscritti che l'art. 16 del D.L. 185/2008 Comma 7 (conv. in L. 28.01.2009, n. 2, attualmente vigente), stabilisce che *"I professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto"* (termine ampiamente scaduto il 29.11.2009 !).

Il CNPI e l'EPPI hanno sottoscritto nel 2009 con ARUBA una Convenzione per la fornitura gratuita a tutti gli iscritti di indirizzo di posta certificata.

Vi ricordo pertanto che:

- **gli iscritti EPPI** potranno attivare la propria pec collegandosi al sito [www.eppi.it](http://www.eppi.it) e seguire le procedure indicate
- **i NON iscritti EPPI** potranno collegarsi al sito [www.webalbo.com](http://www.webalbo.com)

Dopo aver provveduto all'ATTIVAZIONE e' **necessario** comunicare il proprio indirizzo PEC alla segreteria del Collegio.

La legge di stabilità 183/2011 ha definito le responsabilità e gli obblighi a cui è tenuto il Collegio, nel caso in cui i professionisti iscritti non adottino e, conseguentemente, non comunichino al proprio Collegio il proprio indirizzo PEC, come previsto dalla legge. Ricordiamo che la **mancata comunicazione ha rilevanza disciplinare**, in quanto inadempimento dell'obbligo di legge, di cui all'art. 16, comma 7 del D.L. 185/2008 e quindi il Collegio professionale adotterà sanzioni disciplinari verso tutti coloro che non avranno comunicato il proprio indirizzo PEC alla segreteria del Collegio.

**N.B: l'iscritto potrà liberamente sottoscrivere contratti con qualsiasi gestore ricordandosi di adempiere all'obbligo di comunicazione dell'indirizzo al Collegio.**

**Sanatorie catastali e rendite presunte: ecco come mettersi in regola**

Mettersi in regola con l'Agenzia del Territorio diventa più facile. L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del Territorio hanno pubblicato un provvedimento congiunto con il quale vengono **estese le modalità di versamento unitario con F24 anche a:**

- tributi speciali catastali e ai relativi interessi
- sanzioni amministrative e oneri accessori
- somme dovute in relazione all'inosservanza della normativa catastale

I contribuenti cui è stata attribuita d'ufficio una rendita presunta dell'immobile, in base all'art. 19, comma 10, del D.L. 78/2010, devono versare i tributi, sanzioni e oneri accessori per mettersi in regola e potranno farlo con il modello F24.

Il pagamento tramite F24 rappresenta un progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti, che già utilizzano tale modello per numerosi tributi.

Con la Risoluzione n. 19/E del 27.02.2012, l'Agenzia delle Entrate ha anche istituito i seguenti codici tributo:

- "T001" denominato "Tributi speciali catastali - rendita presunta";
- "T002" denominato "Sanzione per mancato adempimento catastale - rendita presunta";
- "T003" denominato "Interessi - rendita presunta";
- "T004" denominato "Oneri accessori connessi alla determinazione della rendita presunta".

<http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/provvedimenti/provvedimento%20-ADE-ADT%20del%2024.02.2012.pdf>

**E' legge il Nuovo Piano Casa.**

L.R. 13.03.2012, n. 4  
BURL 16.03.2012,  
n. 11

Publicata la *Legge regionale per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia.*

Le novità principali riguardano:

- 1) Interventi di sostituzione edilizia
- 2) Ampliamenti di fabbricati industriali, terziari e alberghieri
- 3) Interventi di edilizia residenziale sociale
- 4) Aree dismesse
- 5) Sottotetti
- 6) Parcheggi in deroga
- 7) Amianto
- 8) Piani attuativi
- 9) Silenzio Assenso
- 10) Protocolli di certificazione energetica

**Pericolo incendio per edifici in legno: ecco una pratica guida dei Vigili del Fuoco**

Nella realizzazione di edifici in legno occorre prestare particolare attenzione alla sicurezza antincendio.

L'incendio in tali strutture è un evento che potrebbe provocare gravi conseguenze se non si presta la giusta attenzione alla valutazione dei rischi in fase di progettazione.

**Le cause scatenanti l'incendio sono dovute per lo più ad un'errata realizzazione delle strutture in legno e ad una inadeguata manutenzione.**

La Provincia Autonoma di Trento, con l'intento di favorire la cultura alla realizzazione di strutture in legno residenziali e non (ad es. scuole, uffici, alberghi, etc.), ha pubblicato **una pratica guida** in cui vengono fornite precise indicazioni normative in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

La guida è stata **realizzata dai Vigili del Fuoco e dagli addetti del settore;** fornisce utili indicazioni sia di tipo tecnico che normativo, per opportune scelte progettuali, soprattutto nella realizzazione di edifici ad uso collettivo.

Particolare attenzione viene posta ai particolari costruttivi degli impianti e ad un'opportuna scelta dei materiali per ridurre il rischio incendio.

<http://servizio.vvftrento.it/sites/default/files/antincendio%20legno%202011.pdf> 2

**Masselli autobloccanti in calcestruzzo: da Assobeton la guida per una corretta posa in opera**

ASSOBETON (Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi) ha realizzato una interessante guida sulla posa in opera di masselli autobloccanti in calcestruzzo.

I masselli in calcestruzzo, posati a secco, trovano largo impiego nella realizzazione di pavimentazioni esterne e sono utilizzate per:

- grandi superfici
- aree urbane
- ristrutturazioni

La guida "*Codice di pratica per la posa in opera di masselli autobloccanti in calcestruzzo*" fornisce le regole e le corrette modalità di posa in opera di tale prodotto, al fine di migliorare il risultato finale.

La guida può essere utilizzata come riferimento per i capitolati ed è corredata da immagini esplicative.

**Conoscere il parquet: ecco una pratica guida sulla scelta della pavimentazione in legno**

Il parquet è definito come una pavimentazione composta di elementi singoli assemblati dallo spessore non inferiore ai 2,5 mm, necessariamente in legno nobile (UNI EN 13489, UNI EN 13227, UNI EN 13226).

Da tempo è utilizzato per arredare e rendere più confortevoli gli ambienti delle abitazioni.

I parquet si suddividono in:

- chiari: abete, acero, rovere, faggio
- bruni: iroko, teak, olivo, noce, acacia
- rossi: ciliegio, doussié, merbau
- scuri: wengé, jatoba, kosipo

I parquet per le abitazioni sono fondamentalmente di due tipi:

- massello o monostrato
- prefinito o stratificato

La Confederazione Nazionale Artigianato (CNA) di Firenze ha pubblicato la guida "*La pavimentazione in legno. Consigli per la scelta*" che fornisce utili indicazioni circa le caratteristiche del parquet, le qualità estetiche e pratiche e le garanzie da richiedere in fase di scelta della pavimentazione.

Nella guida vengono trattati argomenti quali:

- il comportamento del legno;
- le origini e le tipologie del parquet;
- le normative di prodotto e le garanzie da chiedere;
- i consigli e i suggerimenti per la corretta scelta del parquet.

<http://www.firenze.cna.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=news&action=read&idnews=3064>

**Nuova costruzione, nozione**

Cass. Sez. III pen.  
14.02.2012, n. 5624

La **Corte di Cassazione** ricorda come il concetto di nuova costruzione sia definito dall'art. 3, lettera e) del DPR 380/2001 TU edilizia come indicazione di carattere residuale comprendente tutti quegli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio non rientranti nelle categorie della manutenzione, del restauro o del risanamento conservativo, che comportano, come conseguenza, la **trasformazione permanente del suolo inedificato**.

Pertanto, costituisce "*nuova costruzione*" in senso tecnico-giuridico (soggetta quindi al preventivo rilascio del permesso di costruire) qualsiasi manufatto tridimensionale, comunque realizzato, che comporti una ben definita occupazione del terreno e dello spazio aereo.

**È possibile riutilizzare le "terre e rocce da scavo"? I primi chiarimenti in un emendamento approvato dalla Commissione Ambiente della Camera**

La grande quantità di materiale di riporto, prodotto nelle operazioni di scavo, se non contaminato, può essere riutilizzato come sottoprodotto.

Tra le tante novità del Decreto Liberalizzazioni, l'art. 49 ha **previsto** che **l'utilizzo di terre e rocce da scavo sarà regolamentato attraverso un apposito Decreto del Ministro dell'Ambiente.**

In attesa di tale pubblicazione, la Commissione Ambiente della Camera ha approvato un emendamento che prevede il riutilizzo dei materiali di riporto, solo se ciò avviene nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs. n. 152/2006.

[http://www.camera.it/Camera/view/doc\\_viewer\\_full?url=http%3A//www.camera.it/dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0057310.pdf&back\\_to=http%3A//www.camera.it/126%3FPDL%3D4999%26leg%3D16%26tab%3D2](http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//www.camera.it/dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0057310.pdf&back_to=http%3A//www.camera.it/126%3FPDL%3D4999%26leg%3D16%26tab%3D2)

**Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione**

Cass. III sez. pen.  
10.10.2011, n. 36528

La **Corte di Cassazione**, ricorda come il concetto di ristrutturazione edilizia imponga una interpretazione rigida del significato del termine, in quanto la disciplina della ristrutturazione edilizia costituisce deroga al principio generale della necessità del permesso di costruire nei casi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Pertanto il **concetto di ristrutturazione edilizia presuppone il ripristino, o la sostituzione, di elementi costitutivi dell'edificio originario finalizzati a trasformare l'organismo preesistente, a condizione che rimangano immutati sagoma, volume ed altezza** (Cass. Sez. V, 17/02/1999 n. 3558), implicando, inoltre, la necessità che la ricostruzione dell'edificio demolito venga riposizionata nella **medesima area di sedime** originaria.

**Nella fattispecie**, la Corte ha ritenuto che la demolizione di un immobile e la successiva ricostruzione in una diversa quota, abbia comportato - rispetto all'originario assetto - una trasformazione edilizia del territorio non certamente circoscritta ad interventi di minima entità.

**Opere precarie, requisiti**

Cass. III sez. pen.  
16.01.2012, n. 1191

La **Corte di Cassazione**, richiamando precedenti pronunce, ribadisce i limiti che devono connotare le cd "opere precarie" per non risultare assoggettate al regime delle autorizzazioni edilizie e dell'autorizzazione paesaggistica.

Al riguardo richiama precedenti pronunce che hanno già affermato come:

- la natura precaria di un intervento edilizio non coincida con la **temporaneità** della destinazione, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale dell'opera ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione ;
- non sussista coincidenza fra precarietà e **stagionalità** dell'opera, posto che le opere stagionali sono destinate a soddisfare bisogni che si perpetuano nel tempo, anche se in determinati periodi dell'anno;
- la natura precaria di una costruzione non dipenda dalla **natura dei materiali adottati** ma dalle esigenze che il manufatto è destinato a soddisfare e cioè alla stabilità dell'insediamento.

**Pubblicata la Legge Milleproroghe. Ecco le novità per il settore edile**  
D.L. 29.12.2011, n. 216 coord. con L. di conversione 24.02.2012, n. 14 (G.U. 27-2-2012, n. 48 – S.O. n.36)

È stata pubblicata la Legge Milleproroghe di conversione del D.L. 29.12.2011. Tra le principali proroghe relative al settore edile segnaliamo:

- Sistri
- Dighe di ritenuta
- Variazione catastale edifici rurali
- Verifiche sismiche degli edifici
- Prevenzione incendi per strutture alberghiere
- Sfratti
- Impronte digitali su carta d'identità

**Dall'Agenzia delle Entrate l'Annuario 2012, la guida completa per i contribuenti: adempimenti, scadenze, chiarimenti ed esempi pratici**

L'agenzia delle Entrate ha pubblicato l'**Annuario 2012 del contribuente per assolvere puntualmente ai propri adempimenti fiscali**, aggiornato a febbraio 2012, una guida completa e immediata sia per il semplice cittadino, che per i tecnici e le imprese, in quanto riporta tutti gli adempimenti e le agevolazioni fiscali e fornisce indicazioni su come procedere nei diversi casi, fugando le perplessità in merito a tasse, imposte e agevolazioni, anche alla luce delle nuove disposizioni normative.

E' così strutturata:

- tassazione sugli immobili;
- imposta municipale propria sugli immobili (IMU);
- locazioni;
- successioni e donazioni;
- agevolazioni su ristrutturazioni interventi su risparmio energetico;
- irpef, detrazioni e deduzioni;
- modello 730 e modello Unico;
- rendite finanziarie e beni di lusso;
- spesometro;
- studi di settore;
- il nuovo redditometro;
- esempi pratici di casi particolari;
- accertamenti dell'agenzia e sanzioni.

[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c5687d804a3edd49a11ce3a44df8b97f/annuario\\_2012.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c5687d804a3edd49a11ce3a44df8b97f](http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c5687d804a3edd49a11ce3a44df8b97f/annuario_2012.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c5687d804a3edd49a11ce3a44df8b97f)

**Arriva la guida aggiornata dell'Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni fiscali per le opere di riqualificazione edilizia**

**Nella realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia** è possibile usufruire di alcune **agevolazioni fiscali**, tra cui:

- detrazione del 36 % per le opere di ristrutturazione edilizia
- IVA agevolata al 10% per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici residenziali e per interventi di recupero edilizio
- detrazione del 36% sugli acquisti ad uso residenziale di immobili ristrutturati
- detrazione del 19% sugli interessi passivi per mutui stipulati per la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale

Ma chi può fruire di queste detrazioni? A quali tipologie di lavori spettano queste agevolazioni? Cosa occorre fare per ottenere queste detrazioni? A queste domande vengono fornite risposte precise dall'Agenzia delle Entrate, con la versione aggiornata a febbraio 2012, della **guida "Ristrutturazioni Edilizie: le agevolazioni fiscali"**.

Il documento contiene in dettaglio le istruzioni operative per utilizzare al meglio le principali agevolazioni fiscali oltre ad una serie di esempi pratici.

[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b817df80426dc23e98b59bc065cef0e8/GUIDA+Ristrut\\_edilizie.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b817df80426dc23e98b59bc065cef0e8](http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b817df80426dc23e98b59bc065cef0e8/GUIDA+Ristrut_edilizie.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b817df80426dc23e98b59bc065cef0e8)

**Publicato in  
Gazzetta il D.L.  
16/2012 sulle  
semplificazioni  
fiscali per i  
cittadini, le  
imprese e  
pubbliche  
amministrazioni**  
D.L. 02.03.2012,  
n. 16  
(G.U. 02.03.2012,  
n. 52)

Publicato il cosiddetto *Decreto semplificazioni fiscali*, contenente disposizioni urgenti in materia tributaria e relative azioni di potenziamento delle procedure di accertamento.

Tra le novità principali, ricordiamo:

- **semplificazione nella comunicazione ai fini IVA:** dovrà essere presentata una sola comunicazione IVA per tutte le operazioni relative a ciascun cliente
- **Imu su case all'estero:** non è dovuta se il suo importo calcolato non supera i 200 euro
- **tracciabilità:** differito il pagamento di stipendi e pensioni con importo massimo di 1.000 euro tramite strumenti di pagamento elettronici bancari o postali
- **misure di contrasto all'evasione:** vengono potenziati i mezzi per il controllo dell'evasione fiscale
- **tributo comunale sui rifiuti:** il nuovo tributo comunale sui rifiuti è determinato sulla base dell'80% della superficie catastale
- **crediti tributari:** possibilità di rateizzazione dei debiti

---

## Novità sulla privacy

L'ABI, con la circolare serie Legale n. 4 (serie Lavoro n. 17) del 24.02.2012, ha fornito un quadro di sintesi sulle modifiche al Codice della privacy (DLgs. 30.06.2003 n. 196).

Il DL 5/2012 (cosiddetto "Decreto semplificazioni") ha **abrogato l'obbligo di redazione o aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)** prescritto dal Codice della privacy, quale misura minima di sicurezza prevista in relazione all'obbligo generale di protezione dei dati personali. Fra i destinatari di questa norma vi sono anche le banche.

Correlativamente, sono **venuti meno anche l'autocertificazione sostitutiva del DPS** laddove consentita e l'obbligo di riferire nella relazione accompagnatoria del bilancio di esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del DPS (art. 45, comma 1, lett. c) e d) del DL 5/2012, che ha abrogato l'art. 34, comma 1, lett. g) e comma 1-bis del Codice e i paragrafi 19-19.8 e 26 dell'allegato B del decreto - Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza).

Si ricorda che il DL 5/2012, entrato in vigore il 10.02.2012, è ancora all'esame del Parlamento per la conversione in legge.

Fra le altre misure adottate dal legislatore, al fine di cercare di diminuire gli oneri in materia di privacy soprattutto per le imprese, vi è quella di limitare l'ambito di applicazione del Codice ad opera dell'art. 40, comma 2, lett. a) e b) del DL 6.12.2011 n. 201 (conv. L. 214/2011).

Con il decreto da ultimo richiamato è stato soppresso il riferimento alle persone giuridiche, enti e associazioni da alcuni articoli del Codice della privacy.

In particolare, è stata modificata la definizione di dato personale e di interessato (lett. b) e i) dell'art. 4, comma 1, del Codice della privacy).

Ove "dato personale" è qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, mentre "interessato" è la persona fisica cui si riferiscono i dati personali.

**Ecco le 20 proposte degli ordini professionali per risollevarne l'edilizia**

Viste le ultime novità introdotte relative alle libere professioni dal Decreto Liberalizzazioni i vari ordini professionali hanno organizzato il "*Professional Day*", una manifestazione a cui hanno aderito tutti i tecnici dell'edilizia.

In occasione della manifestazione i vari consigli nazionali (Agrotecnici, Architetti PPC, Biologi, Chimici, Dottori agronomi e forestali, Geometri, Geologi, Ingegneri, Periti agrari, Periti industriali) hanno presentato un documento contenente 20 proposte in materia di semplificazione, sussidiarietà, sviluppo, innovazione, sicurezza, energia e ambiente; tra queste segnaliamo:

- recupero e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità
- promozione dell'utilizzo di impiego di isolatori alla base o dissipatori nelle strutture portanti di nuova costruzione; manutenzione attenta e continua per gli edifici esistenti
- emanazione di leggi che consentano il recupero urbano con demolizione e ricostruzione e riqualificazione delle aree industriali
- adozione del "fascicolo del fabbricato" per tutte le nuove costruzioni per avere piena conoscenza in materia di agibilità, sicurezza, impiantistica dello stato di fatto e degli interventi precedentemente effettuati sull'immobile
- revisione del Testo Unico per l'edilizia al fine di semplificare norme e procedure
- promozione degli scambi professionali e istituzione di una "banca di idee" per promuovere la ricerca e i giovani talenti anche sul mercato estero

**Il committente privato è sempre responsabile della morte in cantiere di un lavoratore?**

Cass. Pen.  
30.01.2012, n. 3563

Durante l'esecuzione di un contratto d'opera si è verificato un incidente che ha provocato la morte di un lavoratore a seguito della caduta dalla copertura di un immobile di proprietà del committente.

La Corte di Appello di Catania confermando quanto previsto dal Tribunale di primo grado, condanna i proprietari, in qualità di committenti, per omicidio colposo dovuto al mancato adempimento degli obblighi normativi in materia di prevenzione e sicurezza.

Gli imputati ricorrono in Cassazione. Quest'ultima sottolinea che:

- **la responsabilità del committente**, espressamente prevista dal D.Lgs. 626/1994 prima e dal D.Lgs. 81/2008 poi, **non è automatica**, ma è necessario individuare l'effettiva incidenza della condotta dello stesso;
- il "**dovere di sicurezza**" è riferibile sia al datore di lavoro che al committente;
- **vanno considerate tutte le circostanze specifiche e le condizioni al contorno che hanno caratterizzato l'infortunio.**

Pertanto, la Corte Suprema annulla la sentenza del Tribunale perché non hanno effettuato valutazioni circa le capacità tecniche e organizzative della ditta e considerato che l'incidente era avvenuto a lavori ultimati. Pertanto annulla la Sentenza e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello per nuovo giudizio.

**Il datore di lavoro è responsabile degli incidenti dovuti a mezzi non dotati di opportuni sistemi di protezione**

Cass. 21.02.2012,  
n. 6854

La Cassazione stabilisce che il **datore di lavoro è responsabile della morte di un lavoratore che utilizzava macchinari obsoleti, non dotati di opportuni sistemi di protezione e sicurezza.**

Nella fattispecie, il datore di lavoro è stato condannato per omicidio colposo, per aver fatto utilizzare al proprio dipendente un rullo compressore in salita, senza che il mezzo fosse dotato di misure opportune a garantire l'immediato arresto qualora la leva del cambio fosse mandata in folle.

Indipendentemente dalla causa che ha determinato la morte del lavoratore, ossia errata manovra o guasto meccanico, l'incidente non sarebbe avvenuto qualora si fosse utilizzato un mezzo di tipo più moderno, con opportuni sistemi di sicurezza, già in commercio da diversi anni.

La Sentenza, pertanto, sancisce l'obbligo del datore di lavoro di dotare i propri dipendenti esclusivamente di mezzi di nuova generazione con tutti i sistemi di protezione e sicurezza.

**Testo Unico  
sulla sicurezza e  
formazione  
specifica dei  
lavoratori.  
Firmato l'accordo  
Stato Regioni**

Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008, art. 73 c5) stabilisce che con accordo Stato Regioni vengano determinate le attrezzature da lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione da parte degli operatori e le modalità per il riconoscimento delle abilitazioni, l'individuazione dei soggetti formatori e della durata dei corsi di formazione.

Il 22.02.2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'Accordo sulle attrezzature di lavoro e le modalità di formazione.

In particolare, **le attrezzature per cui è richiesta una specifica abilitazione**, oltre le disposizioni normative già vigenti, **sono**:

- piattaforme di lavoro mobili elevabili
- gru a torre
- gru mobile
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
- trattori agricoli o forestali
- macchine movimento terra
- pompa per calcestruzzo

L'accordo specifica, inoltre, che **i lavoratori dovranno partecipare alle attività formative in orario lavorativo senza sostenere alcun costo.**

Viene precisato, infine, che questo tipo di formazione consiste in una **"formazione specifica" e non sostitutiva a quella obbligatoria** già prevista per tutti i lavoratori.

[http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC\\_035259\\_53%20csr%20punto%202012.pdf](http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_035259_53%20csr%20punto%202012.pdf)

**Gestione della  
sicurezza nei  
luoghi di lavoro:  
da ITACA una  
check-list per  
l'autovalutazione  
di piccole  
imprese**

Il Consiglio Direttivo di ITACA (Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale) ha pubblicato la check-list di autovalutazione per le micro e piccole imprese finalizzata a valutare il livello di implementazione di un sistema di gestione della sicurezza (SGSL), come previsto anche dal Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

Ricordiamo che i sistemi di gestione per la sicurezza costituiscono uno strumento privilegiato per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e risultano fondamentali per creare un'organizzazione efficace finalizzata al miglioramento continuo dei livelli di sicurezza.

Il documento è così strutturato:

- guida alla compilazione della check-list;
- correlazione tra i modelli di gestione della sicurezza;
- tabella di sintesi dei risultati con individuazione dei livelli di priorità e degli interventi di miglioramento.

La lista di controllo è rivolta sia ai tecnici della sicurezza che agli stessi datori di lavoro che vogliono eseguire un'autovalutazione dei sistemi di gestione adottati per la sicurezza di piccole e piccolissime imprese, aventi fino a 10 dipendenti.

[http://www.itaca.org/documenti/news/GUIDA\\_SGSL\\_MICRO\\_IMPRESSE\\_15122011.pdf](http://www.itaca.org/documenti/news/GUIDA_SGSL_MICRO_IMPRESSE_15122011.pdf)

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(Per. Ind. Paolo Bernasconi)

